



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

sezione settima civile

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	presidente
Andrea Giovanni Melani	giudice relatore ed estensore
Andrea Gaboardi	giudice

nel procedimento *ex art. 35-bis* d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 promosso da

Alfa Sigma (ALASSSSSSS), codice OSISISIFF, difesa dall' avvocato

Dario Belluccio

ricorrente

contro

Ministero dell'interno

resistente

pubblico ministero, con l'intervento del
Type your text
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato

1. Alfa SIGMA ha impugnato il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale per carenza di circostanze sopravvenute. Il resistente ha accertato che la richiedente non ha allegato le circostanze poste a fondamento della domanda reiterata, ma si è riservata di farlo successivamente. La ricorrente ha allegato nel ricorso di essere in fase di transizione di genere (p. 3) e ha domandato il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria ovvero ancora del diritto alla protezione speciale.
2. Il Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a cura della cancelleria (art. 35-bis, co. 6, parte prima, d.lgs. n. 25/2008).
3. Il pubblico ministero si è opposto all'accoglimento del ricorso.
4. La causa è stata trattata all'udienza, con audizione della ricorrente, dell'11 luglio 2024.

Ritenuto

1. La domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato è fondata.

In continuità con l'attività assertiva compiuta nel ricorso, all'udienza dell'11 luglio 2024, la ricorrente ha dichiarato di essere fuggita dallo Stato di cittadinanza perché i genitori non accettavano il suo orientamento sessuale e hanno tentato di imporle di contrarre matrimonio con un uomo.

La ragione ultima dell'espatrio è l'identità di genere della parte.

Questa ragione non corrisponde a quella dedotta a sostegno della prima domanda (minacce e percosse ricevute dal padre a causa di una relazione sentimentale con un uomo non gradito, come si legge nel provvedimento impugnato, v. doc. n. 2 fasc. ric.) ed è sopravvenuta all'espatrio.

Tuttavia, l'ordinamento giuridico non preclude l'attribuzione dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, qualora il bisogno di protezione del richiedente sia sorto dopo aver lasciato il paese di origine (rifugiato "*sur place*", art. 4 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Ai sensi dell'art. 4 menzionato, il bisogno sopravvenuto deve basarsi su ragioni che costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

In udienza, la ricorrente ha esposto che si riconosce omosessuale dall'infanzia e che i genitori hanno osteggiato la sua condizione.

Ora, a prescindere da questi assunti, che devono essere filtrati attraverso il giudizio di credibilità, l'orientamento sessuale (e più precisamente, si ribadisce, l'identità di genere nel caso di specie) è un connotato identitario e per questo non può che ritenersi appartenente alla persona da sempre; diventa pertanto irrilevante avere effettivamente manifestato la propria identità nel paese d'origine, atteso che la rinuncia a farlo può essere dipesa dalle mille variabili del concreto, che comunque la parte deve allegare, tra cui ostacoli personali oppure legati al contesto familiare o sociale, connotato dalla riprovazione per la peculiare condizione.

A rilevare è la genuinità degli enunciati di parte (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il cui accertamento è più articolato nel caso in cui la ragione sopravvenuta non sia stata dedotta sin dall'inizio quale *causa petendi* della prima domanda di asilo, come avvenuto nel caso in esame.

Alla luce delle emergenze processuali, questo collegio ritiene che la ricorrente sia persona in fase di mutamento dell'identità di genere.

Le dichiarazioni rese in merito sono suffragate dai riscontri esterni.

In primo luogo, la ricorrente ha prodotto documenti di natura sanitaria da cui si evincono l'inizio del percorso di transizione e quindi almeno un principio di diagnosi di disforia di genere (doc. n. 9 fasc. ric.).

In secondo luogo, la transizione è apprezzabile mediante percezione visiva, atteso che in udienza la ricorrente ha palesato fattezze normalmente considerate maschili, quali barba e baffi (verbale d'udienza).

La transessualità è una condizione personale che integra un motivo (appartenenza ad un gruppo sociale) di persecuzione ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 251/2007 (in argomento, ancorché in tema di omosessualità, vedi CGUE, sentenza 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, X, Y e Z).

Gli atti di persecuzione comprendono i «provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio» [art. 7, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 251/2007].

La questione dell'identità di genere ricade nel più ampio tema della posizione delle persone omosessuali o transessuali, perché così trattata dalle fonti di informazione. Queste ultime riportano che, in Nigeria, la condizione delle persone che appartengono alla categoria "lgbt" non può essere vissuta serenamente.

Il "Same sex marriage bill", approvato nel gennaio del 2014, prevede fino a quattordici anni di carcere per chi contrae matrimonio o un'unione civile con persona dello stesso sesso e dieci anni di reclusione per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale.

Il capitolo 21 del "Nigerian Criminal Code Act", segnatamente agli artt. 214 e 217, punisce con la reclusione sino a quattordici anni «ogni persona che abbia congiungimento carnale con altra persona contro l'ordine naturale o permette ad un uomo di avere congiungimento carnale con un uomo o con una donna contro ordine naturale» (<http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.htm>; link reperibile <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/national-laws/>).

Inoltre, la cornice normativa è peggiorata con l'approvazione di una legge nel 2014 che, non solo ha introdotto la punibilità delle persone che abbiano una relazione con individui dello stesso sesso, ma financo la mera diffusione o pubblicizzazione di eventi legati alla sfera "lgbt" (https://www.ecoi.net/en/file/local/1162210/1930_1392208635_52f4d9cc4.pdf; link reperibile <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/national-laws/>).

Le discriminazioni nei confronti degli appartenenti alla categoria sono attestate anche dai rapporti internazionali (<https://www.ecoi.net/en/document/2048597.html>; <https://www.ecoi.net/en/document/2048101.html>; <https://www.ecoi.net/en/document/2052849.html>).

Con riguardo alla posizione specifica della ricorrente, si osserva che, in Nigeria, non è possibile rettificare l'attribuzione di sesso (<https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/gender-identity-map-where-you-can-change-your-gender-on-legal-documents>) e le fonti attestano la paura in cui vivono le persone transessuali (<https://www.aljazeera.com/features/2021/11/1/i-feel-invisible-the-challenges-of-being-trans-in-nigeria#:~:text=Currently%2C%20there%20are%20no%20legal,to%20her%20Bank%20Verification%20Number>).

I dati riportati integrano una persecuzione perché, oltre al rischio per la ricorrente di essere perseguita per atti giudicati come omosessuali, quindi reato, è manifesta l'impossibilità (anche legale) di realizzare la necessità di adeguare la propria identità, che, per l'evidente carattere esistenziale, appare quantomeno difficile non assecondare.

Per quanto esposto, l'assenza di un sistema di protezione è *in re ipsa*.

Il pubblico ministero non ha allegato cause di esclusione dello *status* di rifugiato (art. 10 d.lgs. n. 251/2007), né lo ha fatto il resistente, che si è determinato a non costituirsi.

La domanda è accolta.

2. Le spese processuali sono dichiarate irripetibili, perché non si può ritenere che il resistente abbia dato causa al processo, visto che la ricorrente non aveva esplicitato sin da subito le ragioni della pretesa; inoltre, il resistente non ha resistito all'azione.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

 riconosce a Alfa SIGMA lo status di rifugiato ai sensi dell' art. 2, co. 1, lett. e), f),
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

dichiara irripetibili le spese processuali;

manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il presente decreto.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024.

La presidente
Mariarosa Pipponzi